

REGOLAMENTO DI ATENEO SUL TUTORATO

Al fine di indirizzare e guidare gli studenti dell'Università degli Studi di Foggia nelle loro scelte e nell'iter formativo e professionale ai sensi dell'art. 13 della legge 341/90, dell'art. 41 dello Statuto e dell' art. 12 del Regolamento Didattico dell'Ateneo foggiano è istituito il servizio di tutorato.

Art. 1

(Natura e scopi del tutorato)

Il tutorato è finalizzato a:

- a) orientare ed assistere gli studenti lungo l'intero corso di studi;
- b) rendere gli studenti co-protagonisti del processo formativo;
- c) rimuovere eventuali ostacoli all'apprendimento delle materie di esame, fornendo un metodo di studio a quanti ne fossero sprovvisti-carenti;
- d) favorire una proficua frequenza dei corsi e un'attiva partecipazione a tutte le attività formative, anche mediante iniziative adeguate alle necessità attitudinali e alle esigenze dei singoli.

In tal modo il servizio di tutorato intende contribuire anche a:

- a) ridurre gli abbandoni che si verificano lungo il percorso formativo;
- b) aumentare la percentuale dei laureati rispetto agli iscritti;
- c) ridurre il numero degli studenti fuori corso, adeguando la durata reale alla durata legale del corso di studi;
- d) favorire l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.

Art. 2.

(Commissione di Ateneo per il tutorato)

Presso l'Università di Foggia è istituita una Commissione d'Ateneo per il Tutorato, che collabora con gli organismi di sostegno del diritto allo studio, con i delegati all'Orientamento, con la Commissione didattica di Ateneo e con gli altri enti interessati.

La Commissione d'Ateneo è composta da:

- un professore delegato dal Rettore che la presiede;
- un professore o ricercatore per ciascuna Facoltà;
- un rappresentante degli studenti da designare da parte degli stessi rappresentanti degli studenti per ciascun Consiglio di Facoltà;
- il responsabile amministrativo dell'Area Orientamento e Tutorato o suo delegato.

Partecipa alle riunioni il Direttore Amministrativo o un suo delegato.

La Commissione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di tutorato in stretto contatto con le Commissioni per il Tutorato istituite presso ciascuna Facoltà.

In particolare la Commissione:

- a) individua i bisogni e gli obiettivi generali per le attività di tutorato sulla base dell'analisi delle esigenze emerse e dei risultati conseguiti;
- b) cura il coordinamento delle attività e individua forme di collegamento e di trasferimento di attività realizzate dalle singole strutture didattiche;
- c) recepisce le richieste di orientamento e di sostegno rivolte ai servizi centrali dell'Ateneo e individua le necessità emerse al riguardo;
- d) promuove iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi innovativi in ordine al tutorato;
- e) in collaborazione con la Commissione di Ateneo sulla didattica e con il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica l'efficacia delle attività di tutorato realizzate dalle singole strutture didattiche, anche al fine di sviluppare e proporre eventuali modifiche organizzative;
- f) cura la diffusione dei dati e delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- g) stabilisce rapporti istituzionali con enti e realtà esterne allo scopo di realizzare iniziative e strutture comuni relative al tutorato.

La Commissione redige annualmente un documento di sintesi delle attività svolte e un documento programmatico, che vengono presentati al Rettore e al Senato accademico.

Art. 3

(Commissioni di Facoltà per il tutorato)

Ogni Facoltà dovrà dotarsi di uno specifico Regolamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Ogni Consiglio di Facoltà nomina, entro il mese di giugno per l'a.a. successivo, una Commissione di Facoltà (Co.Fa.), che collabora con la Commissione d'Ateneo nell'elaborazione di proposte annuali per il tutorato.

La Commissione è composta, in numero paritetico, da:

- un professore o ricercatore per ciascun corso di studio, uno dei quali assumerà le funzioni di Presidente;
- un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio da nominarsi tra i rappresentanti nel Consiglio di Corso di studio.

Art. 4

(Funzioni del tutore)

I tutori costituiscono il primo e più diretto punto di riferimento per lo studente, nell'arco di tutta la sua vita universitaria, dal momento della scelta e dell'iscrizione al corso di studi fino alla fase di uscita e di rapporto con il mondo del lavoro.

Le funzioni principali del tutore, che saranno meglio precisate, sulla base delle specifiche situazioni ed esigenze, nei singoli Regolamenti di Facoltà, consistono in:

- a) fornire supporto di tipo sia informativo sia cognitivo per tutte le attività universitarie;
- b) fornire sostegno allo studente agli inizi e durante tutto il percorso di studi, facilitando il suo inserimento nella realtà universitaria;
- c) promuovere le capacità personali;
- d) supportare lo studente nello sviluppo del percorso formativo.

Art. 5

(Forme del tutorato)

Il servizio di tutorato, che si avvarrà anche di procedure informatiche, si articola sostanzialmente in due tipi principali:

- a) Tipo informativo: prevede informazioni su programmi, indirizzi, piani di studio;
- b) Tipo cognitivo: prevede forme di supporto allo studio e alle esercitazioni di laboratorio, orientamenti sul metodo di studio, simulazione di prova d'esame, corsi zero, ecc.

Per quanto riguarda invece gli utenti, il servizio di tutorato riguarda in particolare due categorie:

- a) gruppi di studenti (tutorato di gruppo)

Le attività di tutorato di carattere collettivo sono organizzate e gestite principalmente dalle Commissioni di Facoltà per il Tutorato e tendono a individuare e risolvere problemi comuni a gruppi omogenei di studenti (studenti di uno stesso anno, studenti fuori sede, studenti lavoratori, studenti portatori di handicap, studenti stranieri, provenienti dal progetto Erasmus o da altri progetti con università straniere, in generale studenti che manifestano una stessa esigenza).

Si intende tutorato di gruppo anche l'attività svolta da un singolo tutore per l'intero gruppo di studenti a lui assegnato per la soluzione di problemi collettivi e per attività di apprendimento svolte in piccoli gruppi;

- b) singoli studenti (tutorato individuale)

Le attività di tutorato di carattere individuale sono rivolte all'individuazione e soluzione dei problemi di ciascuno studente e prevedono, pertanto, anche un'azione di sostegno agli studenti in

difficoltà nelle relazioni interpersonali e nell'integrazione universitaria e di appoggio e chiarificazione agli studenti che vivono situazioni di disagio, stress e ansia. Oltre a quanto già precisato in precedenza, il tutorato individuale prevede anche azioni di tipo informativo, di supporto e orientamento nella metodologia di studio e apprendimento e nella individuazione e soluzione delle problematiche che impediscono la regolare frequenza e partecipazione ai corsi. In generale prevede un'azione di collegamento tra lo studente e la Commissione per il Tutorato, istituita presso ogni Facoltà, ed eventualmente l'Ufficio Tutorato di Ateneo.

Art. 6

(Particolari forme di tutorato)

In base alla legge n. 17 del 28 gennaio 1999, integrazione e modifica della legge quadro n. 104/92, è istituita l'attività di tutorato specializzato per favorire l'assistenza e l'integrazione degli studenti diversamenteabili iscritti all'Università di Foggia.

Il servizio di tutorato specializzato è rivolto a studenti con invalidità oggettiva (disabilità motoria, mentale, visiva, uditiva, legata a malattie gravi e neurologiche) ma anche a coloro che presentano delle difficoltà psicologiche.

Tale tutorato prevede un servizio gratuito di consulenza psicologica individuale. Inoltre i tutor specializzati interagiscono con segreterie, organi accademici, Facoltà, Dipartimenti e docenti.

Le attività di tutorato specializzato sono svolte da studenti e laureati presso l'Università di Foggia individuati con le modalità previste dall'art. 7 di questo regolamento, previo svolgimento di un corso di formazione legato alle problematiche della disabilità.

Art. 7

(Soggetti che possono esercitare attività di tutorato)

Nelle attività di tutorato sono coinvolti tutti i docenti e ricercatori, che sono tenuti a svolgere questo servizio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2°, della L. 341/90 e dall'art. 41 dello Statuto di Ateneo. A tale attività ogni professore o ricercatore è tenuto a dedicare almeno il numero minimo di ore stabilito dalle strutture didattiche in relazione alle rispettive esigenze.

Dall'attività di tutorato sono esonerati interamente i professori e ricercatori in congedo o in aspettativa, e possono essere esonerati parzialmente o interamente coloro che ricoprono l'ufficio di Rettore, Prorettore, Preside di Facoltà, Presidente di corso di studio, Direttore di Dipartimento. Potranno altresì essere coinvolti nelle attività di tutorato, previa idonea selezione, le figure previste dall'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 170 del 11 luglio 2003, nonché, compatibilmente con la normativa vigente e con le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ateneo, gli studenti iscritti ai corsi di laurea di

primo livello, i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca, gli iscritti alle scuole di specializzazione attivate presso l'Università degli Studi di Foggia ed, infine, coloro che siano in possesso del Diploma di specializzazione. Con costoro potrà essere prevista una procedura di selezione per "l'affidamento di incarico", in tal caso, tale procedura di selezione debitamente divulgata mediante avviso pubblico, viene svolta da una commissione costituita da cinque membri nominati dal Delegato del Rettore per il tutorato. Tale procedura è basata sulla valutazione dei curricula individuali dei candidati e su un colloquio orale e determina la compilazione di graduatorie degli idonei per ciascuna Facoltà. L'incarico viene conferito con lettera prodotta dall'Ufficio amministrativo competente, nella quale è indicata la retribuzione. In caso di rinuncia, lo stesso Ufficio amministrativo provvede alla nomina del successivo idoneo in graduatoria. L'incarico non può essere svolto per più di tre anni consecutivi. In aggiunta all'attività di orientamento ed in connessione con essa, nell'ambito del tutorato potrà essere organizzata, all'interno delle strutture didattiche, ogni altra attività idonea a favorire il processo di formazione degli studenti e a fornire l'assistenza necessaria ad agevolarne e a renderne proficui lo studio e l'inserimento nella struttura universitaria.

Art. 8

(Obblighi del tutore)

I tutori sono tenuti a svolgere tutti le attività definite negli artt. 4 e 5.

I tutori sono tenuti al rispetto rigoroso della riservatezza.

I tutori dovranno pubblicare, secondo le modalità fissate nei Regolamenti di Facoltà, un calendario semestrale delle loro disponibilità, a turno, per gli studenti per almeno un giorno a settimana.

Art. 9

(Verifica del lavoro di tutorato)

La Commissione di Ateneo definirà le modalità di valutazione relative all'efficacia dei servizi di tutorato. In particolare potrà utilizzare un questionario, elaborato con la collaborazione degli studenti, nel quale ciascuno studente esprimerà un giudizio (in modo anonimo) sulle offerte di tutorato collettivo e individuale fornite dalle Facoltà.

L'attività delle singole Commissioni di Facoltà sarà valutata dai rispettivi Consigli di Facoltà.

L'Ateneo e/o le Facoltà potranno prevedere anche l'organizzazione di corsi di formazione e qualificazione dei tutori, anche mediante il ricorso a specialisti esterni.

Art. 10
(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.